

GERMANIA**Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 29 settembre 2025 (2 BvR 934/19), con cui si accoglie il ricorso di un ente religioso che aveva escluso una persona da una selezione lavorativa per ragioni inerenti alla sua appartenenza confessionale**

28/10/2025

Il secondo Senato del Tribunale costituzionale federale (*Bundesverfassungsgericht* – BVerfG) ha accolto un ricorso per *Verfassungsbeschwerde* promosso da un ente religioso che era stato condannato dal Tribunale federale del lavoro (*Bundesarbeitsgericht* – BAG) per avere escluso da una selezione per un posto di lavoro una candidata che aveva abbandonato la Chiesa evangelica. La sentenza del Tribunale federale del lavoro era stata preceduta da un rinvio pregiudiziale: con la [sentenza del 17 aprile 2018](#) (C-414/16 – *Egenberger*) la Corte di giustizia dell'Unione europea aveva riconosciuto, in sintesi, che l'esclusione di un candidato da una selezione lavorativa con la motivazione che la confessione religiosa costituisce, in base alla natura dell'impiego in questione, un «requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell'attività lavorativa» (art. 4, comma 2, Direttiva 2000/78/CE) deve poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo.

La decisione del BVerfG origina dal noto caso della sig.ra Vera Egenberger che non era stata invitata a un colloquio di lavoro da parte di un ente religioso evangelico per via del fatto che non aveva indicato la propria appartenenza confessionale nella candidatura. Dopo varie vicende giudiziarie e il rinvio pregiudiziale già menzionato, il Tribunale federale del lavoro, suprema istanza giudiziaria competente in materia di diritto del lavoro, aveva condannato l'ente religioso a corrispondere un risarcimento alla sig.ra Egenberger in base alla legislazione antidiscriminatoria tedesca (l'*Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz* – AGG).

Secondo il Tribunale costituzionale federale la sentenza del BAG ha applicato la legge tedesca sulla parità di trattamento senza tenere adeguatamente in considerazione il diritto fondamentale del ricorrente all'autodeterminazione religiosa (promanante dall'art. 4, commi 1 e 2, letto in combinato disposto con l'art. 140 della Legge fondamentale e con l'art. 137, comma 3, primo periodo, della Costituzione di Weimar). Tale conclusione non si pone in contrasto con il diritto dell'Unione, dal momento che la Direttiva 2000/78/CE conferisce un margine di discrezionalità attuativa agli Stati membri e non predetermina completamente il contenuto del diritto fondamentale nel caso di specie. Ne segue che le norme giuridiche nazionali vanno scrutinate sulla base dei diritti fondamentali previsti dalla Legge fondamentale, pur tenendo conto del diritto europeo come interpretato dalla

Corte di giustizia. Non è pertanto necessaria l'attivazione di un controllo *ultra vires*, dal momento che non vi sono, a ben vedere, divergenze insormontabili tra diritto costituzionale interno e diritto dell'Unione.

Massime (*Leitsätze*)

1. Le norme giuridiche nazionali e la relativa applicazione, nel caso in cui rientrino nell'ambito applicativo del diritto dell'Unione ma non ne siano interamente predeterminate, vengono in linea di principio scrutinate dal Tribunale costituzionale federale anche sulla base dei diritti fondamentali garantiti dalla Legge fondamentale. Le disposizioni, che vengono in rilievo nel caso di specie, della Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, relative alla portata del diritto all'autodeterminazione religiosa nell'ambito del diritto del lavoro negli enti religiosi, lasciano agli Stati membri margini di discrezionalità nella loro attuazione. All'interno del quadro dato dallo speciale diritto dell'Unione come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, tali margini sono indice di un pluralismo di diritti fondamentali. Di conseguenza possono aversi, in ragione delle diverse disposizioni costituzionali degli Stati membri in materia di rapporti tra Stato e confessioni religiose, valutazioni divergenti circa il bilanciamento dei beni giuridici in gioco nel campo del diritto del lavoro negli enti religiosi.
2. Il diritto all'autodeterminazione religiosa derivante dall'art. 4, commi 1 e 2, letto in combinato disposto con l'art. 140 della Legge fondamentale e con l'art. 137, comma 3, primo periodo, della Costituzione di Weimar, ricomprende tutte le misure volte a garantire la dimensione religiosa dell'operato dell'organizzazione e a preservare il rapporto diretto tra l'attività svolta e la missione fondamentale della comunità religiosa. Tra queste misure vanno incluse anche quelle prese, ai fini dell'esercizio dei servizi ecclesiastici, nell'ambito della selezione dei lavoratori e della stipula dei relativi contratti di lavoro.
3. a) I presupposti vincolanti dettati dall'art. 4, comma 2, della Direttiva sulla parità di trattamento come interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, vanno attuati attraverso un'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea delle pertinenti disposizioni nazionali. In tal modo si specificano i parametri costituzionali già applicabili nel test bifasico da svolgere con riferimento alla limitazione del diritto all'autodeterminazione religiosa.
b) La prima fase del test sulla limitazione del diritto fondamentale va eseguita in modo vieppiù rigoroso, giacché, data l'identità confessionale della comunità religiosa, un controllo giurisdizionale effettivo può avere luogo nella misura in cui risulti oggettivamente dall'attività svolta o dal contesto in cui si svolge un nesso immediato tra i requisiti professionali richiesti – nel caso di specie l'appartenenza alla confessione religiosa – e l'attività in questione. Incombe sulla comunità religiosa l'onere di dimostrare in modo plausibile, alla luce della propria identità confessionale, tale nesso con riferimento all'attività che viene concretamente in rilievo.
c) La valutazione complessiva degli interessi in gioco, svolta nella seconda fase, va ulteriormente circoscritta nel senso che il requisito professionale in questione deve risultare proporzionato, nell'ottica di salvaguardare l'identità confessionale dell'organizzazione, rispetto all'attività svolta in concreto. Ne discende la possibilità, in armonia con l'apertura del diritto dell'Unione alle diverse accezioni assunte dai diritti fondamentali negli Stati membri, di attribuire un peso particolare all'identità confessionale in ragione della sua

vicinanza al diritto fondamentale, garantito in modo incondizionato, della libertà religiosa collettiva (art. 4, commi 1 e 2, Legge fondamentale).

d) Quanto maggiore è l'importanza ricoperta dall'impiego in questione rispetto all'identità confessionale della comunità religiosa, sia essa portata verso l'interno o verso l'esterno, tanto maggiore sarà il peso assunto da tale circostanza e da un conseguente requisito di appartenenza alla confessione religiosa. Quanto minore è invece la rilevanza del rispettivo impiego ai fini della realizzazione dell'etica religiosa, tanto maggiore sarà il grado di tutela antidiscriminatoria da accordare. L'elevato significato costituzionale di tale tutela deve essere tenuto in considerazione dai tribunali nel corso del bilanciamento.

4. Per quanto concerne la portata del diritto all'autodeterminazione delle comunità religiose nell'ambito del diritto del lavoro, non sussistono divergenze insuperabili tra il diritto costituzionale nazionale e il diritto dell'Unione. In armonia con le pertinenti garanzie della Carta dei diritti fondamentali e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sia il diritto costituzionale, sia il diritto dell'Unione distinguono tendenzialmente tra un'inammissibile valutazione teologica dell'etica religiosa ad opera dei tribunali dello Stato, da un lato, e la limitazione, conforme al principio dello Stato di diritto, dell'applicazione del diritto all'autodeterminazione religiosa nell'ambito del diritto pubblico (antidiscriminatorio), dall'altro.

Il comunicato-stampa del Tribunale costituzionale e la relativa pronuncia possono essere letti a questo [link](#).

Edoardo Caterina